Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 settembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(6944)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Rionero in Vulture (Potenza).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Rionero in Vulture, cui, per legge, sono assegnati trenta seggi, risultò composto, in seguito alle elezioni del giugno 1962, di vari gruppi di diversa ispirazione politica.

Alla formazione della Giunta municipale fu possibile addivenire in virtù di un accordo fra tre schieramenti consiliari in grado di contare sull'apporto di quindici elementi cui, nell'ottobre dello stesso anno, se ne aggiunse un sedicesimo

L'intesa, però, non si dimostrò duratura e, di fatto, fu posibile assicurare soltanto l'ordinaria amministrazione fino a quando l'acutizzarsi delle divergenze, all'interno della Giunta municipale, non indusse il sindaco e gli assessori a rassegnare le dimissioni, delle quali il Consiglio comunale prese atto il 20 febbraio 1965.

Dopo di che, quel Consiglio doveva rivelarsi assolutamente incapace di far luogo alla nomina dei nuovi organi di Amministrazione.

Infruttuose risultavano, infatti, le sedute consiliari indette, d'ufficio, dal prefetto e tenute il 24, 29 aprile e 4 maggio 1965.

Allora, allo scopo di richiamare il predetto Consesso alle proprie responsabilità, con decreto dell'8 maggio 1965, il prefetto disponeva, d'ufficio, altre due convocazioni, con la esplicita avvertenza che la mancata elezione del sindaco e della Giunta avrebbe reso inevitabile il ricorso alla misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ma le due adunanze, tenutesi il 15 ed il 20 maggio 1965, andavano deserte.

Pure di fronte a tale riprova dell'incapacità funzionale del Consiglio comunale, il prefetto, non intendendo lasciare alcunchè d'intentato ai fini di una normale soluzione della

crisi, con decreto del 24 maggio, disponeva altre due riunioni di quell'organo, rinnovando la diffida ai consiglieri, già precedentemente formulata.

Nemmeno tale estremo tentativo sortiva l'esito sperato, in quanto anche le due nuove adunanze, tenutesi il 31 maggio ed il 3 giugno, andavano deserte.

Il prefetto, allora, di fronte alla confermata incapacità funzionale del Consiglio comunale di Rionero in Vulture, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di quell'organo ed alla nomina di un commissario, per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il Consiglio comunale di Rionero in Vulture ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 14 luglio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Rionero in Vulture ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del rag. Pasquale Locuratolo.

Roma, addì 2 settembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Rionero in Vulture non è stato in grado di eleggere il sindaco e gli assessori, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 luglio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rionero in Vulture è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di ragioneria di 2ª classe, rag. Pasquale Locuratolo, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1965

SARAGAT

TAVIANI

(6625)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Alà dei Sardi (Sassari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1963 con la quale il comune di Alà dei Sardi (Sassari) ha chiesto all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che il Consiglio comunale del comune di Alà dei Sardi (Sassari) con provvedimento n. 23 in data 26 aprile 1965 — di cui la sezione di Sassari dell'organo regionale di controllo, nella seduta del 3 maggio 1965, n. 9494/II, ha dichiarato la non assoggettabilità al controllo di merito — ha deliberato di rinunciare alla predetta domanda di concessione;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Alà dei Sardi (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Alà dei Sardi (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un fun-

zionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 settembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(6708)

DECRETO PREFETTIZIO 15 settembre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 1023/Gab. del 5 aprile 1965, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967, di cui venne chiamato a far parte, tra gli altri, il dott. Tommaso Palmisano, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Vista la nota 20-Segr. del 6 settembre 1965, con la quale il predetto Istituto designa il dott. Vittorio Grossi quale componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Tommaso Palmisano, trasferito ad altra sede;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla richiesta sostituzione;

Visto il decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Vittorio Grossi, direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale è nominato componente, in rappresentanza del predetto Istituto, del Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1965-1967, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. Tommaso Palmisano.

Piacenza, addì 15 settembre 1965

Il prefetto: MACCIOTTA

(6887)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 settembre 1965.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Cusano Mutri (Benevento).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cusano Mutri ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune, coi poteri spettanti al Consiglio stesso, il ff. di direttore di sezione dott. Ennio Bozzi.

Il 5 corrente, viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto funzionario, in tale periodo, ha provveduto ad assolvere ad importanti adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione numerosi problemi di attuale pressante necessità e urgenza.

In particolare, ha provveduto a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965; alla formazione e riscossione dei ruoli di imposta di famiglia 1963 e 1964, alla revisione dell'accertamento della stessa imposta per l'anno in corso e di altre imposte comunali; alla riscossione di varie entrate patrimoniali, alla revisione del canone di appalto della gestione per la riscossione delle imposte di consumo Ha inoltre iniziato la istruttoria delle pratiche per il recupero delle spese di spedalità e la revisione della situazione debitoria del Comune, molto gravosa.

Nel settore delle opere pubbliche il commissario sta curando la progettazione di nuove strade e il ripristino della casa comunale che trovasi in notevole decadimento; il riattamento di strade comunali urbane e rurali; il compimento della progettazione e finanziamento di acquedotti e fognature per il capoluogo e frazioni; la definizione del progetto di ampliamento del cimitero e la progettazione di massima per la costruzione del pubblico macello.

Sta provvedendo, altresì, nel campo dell'edilizia scolastica, dopo complessa istruttoria, agli appalti dei lavori per la costruzione o l'ampliamento di edifici scolastici.

Il commissario stesso ha infine allo studio l'aggiornamento di numerosi regolamenti comunali.

Premesso quanto sopra, è da tenere presente che, ove si volesse dar corso al procedimento elettorale, il complesso lavoro di sistemazione degli affari comunali per normalizzare l'amministrazione, come il programma di realizzazione di opere pubbliche per alcune delle quali è imminente il conferimento degli appalti, subirebbero una battuta di arresto in quanto verrebbero conseguentemente a scadere i poteri del Consiglio di cui è investito il commissario straordinario.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare, a termini di legge, la gestione commissariale di cui trattasi e con l'unito decreto n. 3573 Gab. in data odierna si provvede in tal senso.

Benevento, addì 4 settembre 1965

Il prefetto: NICASTRO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cusano Mutri ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Ennio Bozzi;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Cusano Mutri, affidata al ff. di direttore di sezione dott. Ennio Bozzi con decreto presidenziale 5 giugno 1965, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui alle premesse.

Benevento, addì 4 settembre 1965

Il prefetto: NICASTRO

(6808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Castellina in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.152.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6945)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Vallemaio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6946)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.148.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6947)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il comune di Muccia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.446.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945,n. 51.

(6848)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il comune di Viano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.316.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6949)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il comune di Caprino Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.140.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6950)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il comune di Piegaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6951)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.101.901 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6952)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il comune di Fontechiari (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.465.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6953)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il di Derovere (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.202.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6954)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.604.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6955)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1965, il comune di Campagnatico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.302.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6956)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Zimella (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6957)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Careggine (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6958)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Corsano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6959)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Carmiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6960)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Campi Salentina (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.572.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6961)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Arnesano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.584.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6962)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Aradeo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.341.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6963)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Alezio (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.131.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6964)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Padova n. 9251 del 14 luglio 1965, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare il lascito consistente nella collezione completa della rivista « The Economic Journal » di Londra dalla sua fondazione (1891) al giorno del decesso del disponente prof. Marco Fanno.

(6608)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 45, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 2 dicembre 1963 dal dott. Nicola Martuscelli avverso il provvedimento della Commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, con il quale in sede contenziosa veniva confermata l'esclusione del ricorrente dalle nomine per l'anno scolastico 1963-64, avendo egli compiuto i 70 anni di età.

(6787)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 44, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 2 aprile 1964 dalla professoressa Coccimiglio Franco Maria Ester avverso il provvedimento ministeriale n. 2934 del 12 ottobre 1963 reiettivo dell'istanza della stessa insegnante presentata in data 15 maggio 1963.

(6788)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1965, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 66, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Mario Altobelli in data 14 marzo 1962, avverso la censura inflittagli nell'anno scolastico 1960-61 dal preside del Liceo classico di Lanciano e confermata in sede contenziosa dal provveditore agli studi di Chieti.

(6789)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1965, registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 304, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 7 luglio 1963 dalla professoressa Prattico Falanga Luisa, tendente ad ottenere il trattamento economico di cattedra per l'insegnamento della Storia dell'arte prestato nei Licei classici a decorrere dall'anno scolastico 1957-58.

(6791)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965, registro n. 62 Pubblica istruzione, foglio n. 337, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 2 settembre 1960 dalla professoressa Bianchi Benagli Filomena avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione n. 15020 del 12 marzo 1960, reiettivo dell'istanza presentata dalla ricorrente per l'ottenimento del trattamento di quiescenza quale insegnante di ruolo *A*.

(6792)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8495 in data 10 settembre 1965, è stata prorogata, fino al 30 settembre 1965, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino, affidata al dottor ing. Salvatore Bartolotta.

(6722)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A/170 del 30 agosto 1965 - Esportazione di assegni in valuta estera.

(6699)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Comunità Nuova », con sede in Bologna, e nomina di un amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1965 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Comunità Nuova », con sede in Bologna, costituito con decreto del Capo dello Stato in data 11 luglio 1953 ed è stato nominato amministratore provvisorio il dott. Gastone Casadei.

(6811)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « Cannaviè », in comune di Codigoro (Ferrara)

Con decreto ministeriale 27 agosto 1965 è vietata, fino a nuova disposizione, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione ai palmipedi e trampolieri nella zona della provincia di Ferrara, della estensione di ettari 70, compresa nel comune di Codigoro, denominata « Cannevié » delimitata dai sottoindicati confini:

sud: argine sud del Po di Volano, in adiacenza al confini della riserva di caccia detta Valle nuova, di proprietà della S.B.T.F.;

est: argine maestro passante per il « Porticino », strada provinciale (attraversamento) e linea ideale congiungente la parte iniziale di detto argine, con il Po di Volano fino all'argine, riva sud;

ovest: argine di proprietà del Delta padano, da quota 9,80 fino alla strada provinciale, strada provinciale in prosecuzione, Golena del Po di Volano, Po di Volano in prosecuzione ideale dell'argine fino al confine della adiacente riserva di caccia;

nord: argine nuovo di proprietà dell'Ente per il Delta padano da quota 9,80 in destro, fino al confine est.

(6726)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cercola (Napoli)

Con decreto interministeriale 24 aprile 1965, n. 756, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 3, particelle numeri 135, 157, 12, 100 e 104 del catasto del comune di Cercola (Napoli), della complessiva estensione di mq. 9359.

(6727)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), di complessivi ettari 268.44.82, espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 894 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 24.568.171 (lire ventiquattromilionicinquecentosessantottomilacentosettantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato di L. 18.340.000, già liquidato con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 6067/3971.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge numero 156, decorrono dal 29 settembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

1) premesse ed art. 1: superficie ha. 281.27.04;

Allegato 1:

2) foglio 26, particella 19, seminativo II, ha. 4.15.40, reddito dominicale L. 1496,44;

3) corpo I: Totali superficie ha. 20.56.20, reddito dominicale L. 7402,32;

4) foglio 26, particella 43, seminativo II, ha. 4.45.40, reddito dominicale L. 1603,44;

5) foglio 22, particella 15, reddito dominicale L. 2633,92;

6) foglio 5, particella 1-*A*, pascolo cespugliato I, ha. 24.88.72, reddito dominicale L. 2101,98;

7) foglio 17, particella 26-*A*, ha. 44.44.10, reddito dominicale L. 5867,33;

8) foglio 17, particella 26-*C*, ha. 41.40.00, reddito dominicale L. 6435,13;

9) riepilogo generale:
Corpo I, superficie ha. 20.56.20;
Corpo V, superficie ha. 4.45.40;
Corpo IX, superficie ha. 24.88.72;
Corpo X, superficie ha. 44.44.10;
Corpo XI, superficie ha. 41.40.00;
In complesso superficie ha. 281.27.04.

Corrige

1) premesse ed art. 1: superficie ha. 268.44.82;

Allegato 1:

2) (stralcio dell'intera particella);

3) corpo I, totali superficie ha. 16.40.80, reddito dominicale L. 5906,88;

4) (stralcio dell'intera particella);

5) foglio 22, particella 15, reddito dominicale L. 2833,92;

6) foglio 5, particella 12, pascolo cespugliato I, ha. 1.05.60, reddito dominicale L. 89,76;
foglio 5, particella 142, pascolo cespugliato I, ha. 0.28.80, reddito dominicale L. 24,48;
foglio 5, particella 143, pascolo cespugliato I, ha. 0.01.50, reddito dominicale L. 1,27;
foglio 5, particella 144, pascolo cespugliato I, ha. 0.25.00, reddito dominicale L. 21,25;
foglio 5, particella 145, pascolo cespugliato I, ha. 1.55.20, reddito dominicale L. 131,92;
foglio 5, particella 146, pascolo cespugliato I, ha. 1.44.00, reddito dominicale L. 122,40;
foglio 5, particella 147, pascolo cespugliato I, ha. 1.26.40, reddito dominicale L. 107,44;
foglio 5, particella 148, pascolo cespugliato I, ha. 1.20.00, reddito dominicale L. 102,00;

foglio 5, particella 149, pascolo cespugliato I, ha. 0.57.60, reddito dominicale L. 48,96,
foglio 5, particella 150, pascolo cespugliato I, ha. 1.31.20, reddito dominicale L. 111,52;
foglio 5, particella 151, pascolo cespugliato I, ha. 0.04.50, reddito dominicale L. 3,82;
foglio 5, particella 152, pascolo cespugliato I, ha. 0.56.00, reddito dominicale L. 47,60:
foglio 5, particella 153, pascolo cespugliato I, ha. 2.27.90, reddito dominicale L. 193,72;
foglio 5, particella 154, pascolo cespugliato I, ha. 0.01.30, reddito dominicale L. 1,10;
foglio 5, particella 155, pascolo cespugliato I, ha. 2.73.60, reddito dominicale L. 232,56;
foglio 5, particella 156, pascolo cespugliato I, ha. 0.00.20, reddito dominicale L. 0,17;
foglio 5, particella 157, pascolo cespugliato I, ha. 2.33.60, reddito dominicale L. 198,56;
foglio 5, particella 158, pascolo cespugliato I, ha. 0.05.70, reddito dominicale L 4,85;
foglio 5, particella 159, pascolo cespugliato I, ha. 0.06.30, reddito dominicale L. 5,36;
foglio 5, particella 160, pascolo cespugliato I, ha. 2.28.10, reddito dominicale L. 193,89;
foglio 5, particella 161, pascolo cespugliato I, ha. 0.02.00, reddito dominicale L. 1,70;
foglio 5, particella 162, pascolo cespugliato I, ha. 0.43.20, reddito dominicale L. 36,72;
foglio 5, particella 163, pascolo cespugliato I, ha. 0.44.80, reddito dominicale L 38,08;
foglio 5, particella 164, pascolo cespugliato I, ha. 0.13.00, reddito dominicale L. 11,05;
foglio 5, particella 165, pascolo cespugliato I, ha. 0.27.20, reddito dominicale L. 23,12;
foglio 5, particella 166, pascolo cespugliato I, ha. 0.17.60, reddito dominicale L. 14,96;
foglio 5, particella 167, pascolo cespugliato I, ha. 0.00.40, reddito dominicale L. 0,34;

7) foglio 17, particella 26, ha. 44.77.60, reddito dominicale L. 21492,48;

8) foglio 17, particella 31, ha. 40.93.10, reddito dominicale L. 19646,88

9) Riepilogo generale:
Corpo I, superficie ha. 16.40.80;
Corpo V,
Corpo IX, superficie ha. 20.80.70;
Corpo X, superficie ha. 44.77.60;
Corpo XI, superficie ha. 40.93.10;
In complesso superficie ha. 268.44.82.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 23 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,80	624,76	624,78	624,77	624,76	624,78	624,78	624,76	624,77
$ Can.	580,27	580,30	580,30	580,30	579,60	580,25	580,25	580,27	580,25	580,25
Fr. Sv.	144,74	144,73	144,7450	144,725	144,70	144,72	144,7225	144,72	144,72	144,70
Kr. D.	90,46	90,50	90,45	90,525	90,40	90,47	90,51	90,45	90,47	90,45
Kr. N.	87,44	87,45	87,43	87,435	87,45	87,43	87,44	87,45	87,43	87,45
Kr. Sv.	121,03	121,14	121,15	121,155	121 —	121,05	121,145	121,07	121,05	121,05
Fol.	173,54	173,63	173,65	173,64	173,50	173,57	173,615	173,55	173,57	173,55
Fr. B.	12,58	12,584	12,5820	12,581	12,58	12,58	12,581	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,48	127,49	127,50	127,475	127,45	127,49	127,48	127,50	127,49	127,50
Lst	1748,71	1748,70	1748,60	1748,75	1748,60	1748,70	1748,70	1748,80	1748,70	1748,60
Dm. occ.	155,85	155,87	155,90	155,885	155,83	155,87	155,88	155,85	155,87	155,85
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,2050	24,20625	24,20	24,20	4,24	24,21	24,20	24,20
Escudo Port.	21,79	21,80	21,80	21,80	21,75	21,80	21,80125	21,80	21,80	21,79

Media dei titoli del 23 settembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,78
1 Dollaro canadese	580,275
1 Franco svizzero	144,724
1 Corona danese	90,517
1 Corona norvegese	87,437
1 Corona svedese	121,15
1 Fiorino olandese	173,627
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,477
1 Lira sterlina	1748,725
1 Marco germanico	155,882
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	21,801

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ispettore di prima classe nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, tra i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

1) ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti o ruolo servizi o del Genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici o ruolo assistenti tecnici che rivestano il grado di tenente o grado superiore;

2) piloti civili in possesso del brevetto di terzo grado con licenza in corso di validità, purchè forniti dei requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista, di cui all'Annesso 1°, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.

Tutti i candidati devono possedere il diploma di scuola media superiore e quelli di cui al punto 2) anche la cittadinanza italiana.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I candidati di cui al punto 2) non possono essere ammessi al concorso qualora siano esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I candidati di cui al precedente n. 1) devono aver frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea indetto dal Ministero della difesa-Aeronautica ed avere esercitato, lodevolmente, le relative mansioni per un periodo di non meno di cinque anni.

Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per i candidati in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, ed abbia esercitato lodevolmente le mansioni specifiche del settore dell'assistenza al volo e del controllo della circolazione aerea.

Sono ammessi al concorso anche i candidati di cui al citato n. 1) che abbiano frequentato e superato corsi similari all'estero, purchè la frequenza al corso ed il relativo esito siano certificati dal Ministero della difesa-Aeronautica o dall'autorità consolare italiana all'estero.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Uno dei posti a concorso è riservato ai candidati ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti o piloti civili di terzo grado che abbiano compiuto almeno 1000 ore di volo di cui almeno 300 ore su velivoli plurimotori e siano forniti di abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità.

Delle 300 ore anzidette, un terzo deve essere stato effettuato nei 12 mesi antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.

I candidati non devono superare il 32° anno di età; il predetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati ed di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per i partecipanti nei reparti delle forze armate o in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

Tali benefici non competono a chi abbia riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia dopo intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93:

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportai od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

6) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2) e della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruoli o dei ruoli aggiunti e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedent rapporti di impiego:

i) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) l'aver svolto l'attività professionale di cui al precedente art. 1 (per i candidati di cui al n. 1) del citato articolo) ovvero il possesso dei requisiti professionali indicati nel predetto articolo 1 (per i candidati di cui al n. 2);

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue estere eventualmente scelte per la prova facoltativa, specificando altresì se intende sostenerne anche il relativo esame scritto.

I candidati di cui all'ultimo comma dell'art. 1 dovranno indicare, altresì, il tipo od i tipi di plurimotore per i quali posseggono l'abilitazione al pilotaggio, la data del conseguimento e l'attività volativa svolta sui di essi complessivamente e negli ultimi dodici mesi antecedenti alla data di scadenza del presente bando nonchè il possesso dell'abilitazione al voto strumentale (IFR) in corso di validità.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 5.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti trati dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere indicate nella domanda di ammissione e da scegliere fra quelle di cui al successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 7.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 5 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta nei confronti dei vincitori di cui al n. 2 dell'art. 1.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti, dei posti conferibili e della ripartizione di cui al precedente art. 1, ultimo comma.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo distudio in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, del segretario della Procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunqe titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera c): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

i) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare

per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e dei documenti di concessione;

m) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

n) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilascato dal sindaco del Comune di residenza;

p) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

r) per ii dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

s) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

t) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati ispettore di prima classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

A sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, i vincitori del concorso provenienti dai candidati di cui al n. 2) del precedente art. 1 dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia od all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale della aviazione civile e superarne i relativi esami finali.

Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto di impiego con decreto motivato o previa deliverazione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della aviazione civile.

Qualora il rapporto di impiego venga risolto, sarà corrisposta all'interessato una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la corresponsione di una indennità uguale a due mensilità dal trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 10.

Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.

I concorrenti dovranno far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento di apposito invito, i documenti attestante l'eventuale possesso dei titoli di cui al presente articolo.

I predetti titoli verranno valutati dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo successivo, prima dell'espletamento delle prove di esame a sensi delle norme vigenti e con le modalità di seguito indicate, per un punteggio massimo complessivo non superiore a 5/10 e così ripartito:

a) per il possesso di laurea conseguita presso una Università statale od Istituto superiore riconosciuto:

da punti 1,80 a 2 per la laurea in ingegneria elettronica od elettrotecnica; da punti 1,60 ad 1,80 per la laurea in ingegneria aeronautica od aerospaziale o meccanica; da punti 1,40 ad 1,60 per la laurea in scienze nautiche; da punti 1,20 ad 1,40 per la laurea in altri rami in ingegneria o per altra laurea ad indirizzo scentifico ovvero tecnico; da punti 1 ad 1,20 per la laurea ad indirizzo giuridico-economico; da punti 0,80 ad 1 per la laurea diversa dalle precedenti;

b) per corsi all'estero di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione rilasciata dal Ministero difesa-Aeronautica ovvero dall'autorità diplomatica italiana all'estero, da punti 0,50 a 0,75 per ciascun corso e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50, esclusi per i candidati di cui al n. 1) dell'art. 1 i corsi previsti nel sesto comma del predetto articolo;

c) candidati di cui al n. 1) del precedente art. 1, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività svolta come dirigente delle telecomunicazioni o controllore della circolazione aerea oltre i cinque anni prescritti per l'ammissione, punti 0,30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50;

d) candidati di cui al n. 2) dell'art. 1, per ogni 100 ore, o frazione superiore a 50, di volo effettuate oltre le prime 1000 e per ogni 50 ore di volo strumentale o frazione superiore a 25, oltre le prime 300, punti 0,30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari direttivi dell'Ispettorato generale della aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla Commissione verrà aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore insegnante per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale ed i relativi allegati tecnici con particolare riguardo a quelli numeri 1), 2), 3), 4), 5), 10), 11), 12), 13) e 15);

2) organizzazione centrale e periferica dei servizi della circolazione aerea in Italia con particolare riguardo alle procedure di controllo;

3) trattazione, in lingua inglese con l'uso del vocabolario, di un argomento attinente l'assistenza al volo e/o le telecomunicazioni.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento professionale dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, spagnola.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

1) ordinamento e funzioni dell'Ispettorato generale della aviazione civile con particolare riguardo ai compiti di istituto degli esperti della circolazione aerea;

2) le pubblicazioni di informazione aeronautica (A.I.P.) italiane ed estere;

3) cenni sulle norme della parte seconda del Codice della navigazione relative alla Gente dell'aria, alle inchieste sui sinistri agli organi amministrativi della navigazione, all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizia della navigazione, alla navigazione da turismo e con alianti;

4) cenni sul R.A.I. e sull'Aero Club d'Italia;

5) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

6) prova obbligatoria di lingua inglese consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento professionale nonchè in una breve conversazione sull'argomento stesso; con le stesse modalità il candidato potrà sostenere l'esame facoltativo o più delle due lingue precitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1965
Registro n. 3 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 18. — PANDOLFO

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - Ufficio 11 - personale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. chiede di essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami a cinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per i candidati di cui al n. 2 dell'art 1, che avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite)

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . di . . . il . di avere svolto l'attività professionale prescritta dal quarto comma dell'art 1 del bando di concorso (ovvero di possedere i requisiti professionali di cui al n. 2) del citato art. 1) (ovvero di aver svolto l'attività volativa indicata negli ultimi due commi del citato art. 1), di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

(I candidati di cui al n. 2) dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere cittadini italiani).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . in qualità di . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Chiede di sostenere la prova facoltativa scritta e/o orale nelle seguenti lingue . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(5925)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 14 del 31 luglio 1965 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1964, n. 3356, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per trecentoquaranta posti riservati al Compartimento di Milano, nel pubblico concorso a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418.

(6796)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Torino, del pubblico concorso per esami e per titoli a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1965 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1962, n. 317, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i duecentosessanta posti riservati al Compartimento di Torino, nel pubblico concorso a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418.

(6797)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Genova, del pubblico concorso per esami e per titoli a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 16 del 31 agosto 1965 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1962, n. 91, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i cinquanta posti riservati al Compartimento di Genova nel pubblico concorso a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418.

(6899)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi d'istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 - comma quinto - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello

stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Treviso entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Treviso.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo *in cui gli aspiranti stessi risiedono*. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Treviso dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Treviso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto.

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Treviso dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Treviso, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato e dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Treviso, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante - ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deporta-

zione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato medico su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Treviso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1964
Registro n. 83, foglio n. 42

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Treviso e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . , (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . in data . . . ,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . ,

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Treviso;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . .

(firma) . . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1656)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della elettrotecnica, impianti e costruzioni elettriche, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 dicembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della elettrotecnica, impianti e costruzioni elettriche, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6506)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche femminili (chimica, merceologia, economia domestica), indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche femminili (chimica, merceologia, economica domestica) indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6507)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Carceri

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2702 del 25 luglio 1960 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Carceri;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Padova dell'Ordine dei medici di Padova e del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto vacante di ostetrica condotta del comune di Carceri, è costituita come segue:

Presidente:
Cerulli dott. Ettore, vice prefetto di Padova.

Componenti:
Mola dott. Giovanni, ispettore generale medico;
Mancini dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Vecchietti prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica ginecologica della Università di Padova;
Onnis prof. Antonino, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Fratucello Agnese, ostetrica condotta.

Segretario:
Palombi dott. Pasquale, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Padova e del comune di Carceri.

Padova, addì 15 settembre 1965

Il medico provinciale: LOVINO

(6859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la nota n. 3860 in data 16 luglio 1965 del sindaco di Dueville, con la quale è stato comunicato che il dott. Sebastiano Marcassa, dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Dueville con decreto n. 184/64 in data 8 aprile 1965, ha rinunciato alla nomina;
Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;
Visto l'ordine di preferenza espresso dai concorrenti;
Visto l'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Baretta è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Dueville.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 7 settembre 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(6803)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2/278 in data 23 gennaio 1965, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per otto posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Brescia, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento degli otto posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:
Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Di Stefano dott. Gaetano, ispettore generale medico in servizio presso il Ministero della sanità;
Ferrante dott. Oscar, vice prefetto di Brescia;
Beltrametti prof. dott. Luigi, primario medico di ruolo degli Spedali civili di Brescia;
Atlante Bò prof. dott. Vero, primario chirurgo di ruolo dell'Ospedale civile di Manerbio con più di 100 letti;
Monforte dott. Mariano, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:
Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio medico provinciale di Brescia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Brescia, addì 7 settembre 1965

Il medico provinciale: RAFFO

(6730)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Nuova costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1430 V.P. del 18 dicembre 1964, regolarmente pubblicato ai termini di legge, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto resosi vacante in questa Provincia, nel comune di San Marcello Pistoiese, al 30 novembre 1964;
Visto il decreto in data 31 maggio 1965, n. 655 V.P., con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Considerato che occorre sostituire il presidente ed un componente della Commissione stessa, trattandosi di funzionari trasferiti ad altra sede;
Vista la nuova designazione fatta in merito;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 dicembre 1934, n. 1265, la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità nonchè l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 47 sui concorsi per sanitario condotto, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto summenzionato, la Commissione giudicatrice al concorso in narrativa, è così composta:

Presidente:
Potenza dott. Antonio, vice prefetto vicario della Prefettura di Pistoia.

Componenti:
Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;
Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore della clinica veterinaria dell'Università di Pisa;
Rumboli prof. Bruno, docente in anatomia patologica della Università di Pisa;

Consalvo dott. Carlo, direttore di sezione della Prefettura di Pistoia;

Bertolotti dott. Agostino, veterinario condotto.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca Paola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pistoia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, in quello della Prefettura di Pistoia e nell'albo del comune di San Marcello Pistoiese.

Pistoia, addì 9 settembre 1965

Il veterinario provinciale: BORGHI

(6858)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2201 del 1° luglio 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata: 1) Belforte del Chienti-Serrapetrona, condotta consorziale; 2) Morrovalle, condotta unica; 3) Sarnano, condotta unica; 4) Treia, condotta unica;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà espletare il concorso suddetto;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Macerata e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Pojaghi dott. Guido, direttore di sezione della Prefettura di Macerata;

Piersimoni dott. Pietro, veterinario provinciale capo di Ancona;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente in anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia

Bianchi prof. dott. Carlo, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Capotosti dott. Alessandro, veterinario comunale di Macerata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Paolo Mongini, consigliere presso la Prefettura di Macerata.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e della Prefettura.

Macerata, addì 15 settembre 1965

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(6857)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1965, n. 3.

Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 24 *aprile* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di diffondere in Sardegna la coltura della barbabietola da zucchero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei bieticoltori singoli o associati, contributi per l'acquisto di attrezzature adeguate, di seme monogerme selezionato nonchè per il trasporto delle barbabietole conferite agli zuccherifici, e premi di buona e conveniente coltivazione.

Detti contributi e premi saranno corrisposti per gli anni dal 1965 al 1969 compreso e non potranno superare la misura massima stabilita nei successivi articoli.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi nella misura massima:

del 50 per cento della spesa per l'acquisto di macchine specifiche per la coltivazione e la raccolta delle barbabietole;

del 50 per cento della spesa per l'acquisto di seme monogerme selezionato.

Tali contributi saranno decurtati degli eventuali contributi concessi dallo Stato o dalla Regione per lo stesso titolo.

I premi di coltivazione di cui al precedente art. 1 sono corrisposti in ragione di lire 5,50 per quintale grado delle barbabietole conferite dai bieticoltori singoli o associati.

Art. 3.

I contributi sulla spesa di trasporto dall'azienda del bieticoltore agli zuccherifici, o ai posti di consegna esterni sardi, sono corrisposti nella misura massima del 50 per cento della spesa effettiva di trasporto sostenuta dai bieticoltori per le sole percorrenze superiori a quelle stabilite dalle norme nazionali di consegna e di ricevimento, all'atto vigenti.

Art. 4.

La liquidazione dei premi di coltivazione, dei contributi sulle spese di trasporto e sull'acquisto dei semi avverrà con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste sulla base di elenchi forniti dagli zuccherifici, corredati delle fatture regolari relative ai trasporti, le quali ultime non saranno presentate solo nel caso che il bieticoltore abbia provveduto al trasporto con mezzi propri.

Gli elenchi dovranno contenere i seguenti elementi per ogni bieticoltore: generalità, indirizzo, comune in cui si trova l'azienda, superficie coltivata a barbabietole, varietà, peso e importo del seme adoperato, quintali netti di barbabietole conferite e rispettivi quintali grado, distanza in chilometri tra aziende e zuccherificio o posto di consegna esterno; spesa globale di trasporto dall'azienda al posto di consegna delle barbabietole, compenso dovuto dallo zuccherificio in base al contratto nazionale di consegna e di ricevimento, differenza tra questi due valori.

Il pagamento ai singoli bieticoltori sarà effettuato tramite gli zuccherifici, i quali fungeranno in questa sede da cassieri della Regione e dovranno esplicitamente indicare sugli estratti conto che si tratta rispettivamente di premi regionali di coltivazione e di contributi regionali sulle spese di trasporto e acquisto di semi.

La liquidazione e il pagamento dei contributi per l'acquisto delle macchine avverranno con la procedura di cui alla legge regionale 2 agosto 1951, n. 14.

Art. 5.

Le tariffe di trasporto saranno preventivamente approvate, per le varie zone, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Art. 6.

All'onere complessivo di lire 130.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante la riduzione di lire 15.000.000 dal capitolo 17130, di lire 15.000.000 dal capitolo 26645 e di lire 100.000.000 dal capitolo 27101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

La predetta somma complessiva sarà iscritta ad appositi capitoli del suddetto stato di previsione della spesa denominati nel modo appresso indicato per l'importo a fianco di ciascuno di essi segnato:

« Contributi per il trasporto delle barbabietole da zucchero » L. 15.000.000

« Contributi per l'acquisto di seme monogerme selezionato di barbabietola » L. 15.000.000

« Contributi per l'acquisto di macchine agricole specifiche per la bieticoltura » L. 15.000.000

« Premi a favore dei bieticoltori » L. 85.000.000

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1965, n. 4.

Norme per la costruzione di mattatoi e di ambulatori comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 24 *aprile* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, nei Comuni che ne facciano richiesta, interventi finanziari per l'impianto di nuovi mattatoi e di nuovi ambulatori, e per il completamento, l'ampliamento, la sistemazione e la riparazione dei mattatoi e degli ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

Art. 2.

I Comuni che intendano avvalersi dei benefici previsti dall'articolo precedente, dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredata dall'impegno ad eseguire l'opera secondo i progetti elaborati dallo stesso Assessorato.

Qualora l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di progetto proprio, questo dovrà essere redatto secondo le indicazioni tecniche e nei limiti degli importi finanziari fissati dall'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

Il finanziamento dovrà coprire l'intera spesa necessaria per la costruzione e l'attrezzamento delle opere.

In caso di comprovata impossibilità del Comune di fornire l'area necessaria, il finanziamento dovrà comprendere le spese per l'acquisizione della medesima.

Art. 3.

Le opere sono eseguite dall'Assessorato regionale all'igiene e sanità, con l'osservanza dei procedimenti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni. Tuttavia le Amministrazioni comunali potranno essere delegate dall'Assessorato medesimo alla esecuzione delle opere stesse.

Art. 4.

Qualora alla esecuzione o all'attrezzamento delle opere provvedano direttamente i Comuni beneficiari della presente legge, i pagamenti saranno effettuati in base ai certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente approvati dall'ufficio tecnico dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità, e su presentazione delle fatture dei materiali acquistati.

La liquidazione del saldo verrà effettuata dopo il collaudo.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà ai Comuni gli ambulatori e i mattatoi già costruiti a cura della stessa Amministrazione regionale in base ai piani particolari per gli ambulatori ed i mattatoi.

Art. 6.

Gli ambulatori e i mattatoi trasferiti in proprietà ai Comuni ai sensi del precedente articolo, e quelli costruiti in esecuzione della presente legge, non potranno essere destinati ad uso diverso.

Art. 7.

All'onere di lire 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 25301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

La predetta somma sarà iscritta ad appositi capitoli del suddetto stato di previsione della spesa, denominati nel modo appresso indicato per l'importo a fianco di ciascuno di essi segnato:

« Spese per la costruzione e l'attrezzamento, di natura immobiliare, di nuovi mattatoi e di nuovi ambulatori e per il completamento della costruzione e dell'attrezzamento, di natura immobiliare, di mattatoi e di ambulatori già costruiti o in corso di costruzione; spese per l'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione delle opere » . . . . L. 8.000,000

« Spese per l'attrezzamento di natura mobiliare di nuovi mattatoi e di nuovi ambulatori e per il completamento dell'attrezzamento, di natura mobiliare, di mattatoi e di ambulatori già costruiti o in corso di costruzione » L. 2.000.000

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1965, n. 5.

Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 24 *aprile* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando lo Stato non provvederà con apposita legge contenente analoghe provvidenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per una spesa annua di lire 500.000.000, un assegno mensile non reversibile, nella misura massima di lire 6.000, ai vecchi lavoratori di tutte le categorie, uomini e donne, nati e residenti in Sardegna o che vi risiedano da almeno cinque anni e che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età se uomini, il cinquantesimo se donne.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere provvidenze meno favorevoli, la presente legge continuerà ad operare con carattere integrativo.

Art. 2.

L'assegno di cui al precedente art. 1 viene corrisposto ai vecchi lavoratori poveri che non abbiano mezzi propri di sussistenza, che non siano beneficiari di pensione o di altri assegni di quiescenza di invalidità, di vecchiaia o di vitalizi, anche se a carico di familiari obbligati per legge all'assistenza, qualora detti familiari siano sprovvisti di redditi sufficienti.

Art. 3.

La domanda per essere ammessi al godimento dell'assegno mensile, corredata da sufficiente documentazione, va presentata tramite il comitato dell'Ente comunale di assistenza competente per territorio, il quale provvede ad istruirla e rimetterla, entro il termine di 30 giorni, con motivato parere, all'Assessorato regionale al lavoro e alla pubblica istruzione.

Art. 4.

Presso l'Assessorato regionale al lavoro e alla pubblica istruzione è istituita, con decreto dell'Assessore, una Commissione presieduta dall'Assessore medesimo, o da un suo delegato, composta da:

1) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, o un suo delegato;

2) un rappresentante per ognuno degli istituti previdenziali, designato dagli organismi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, della Cassa mutua malattia per i coltivatori diretti, della Cassa mutua malattia per gli artigiani, della Cassa mutua malattia per gli esercenti attività commerciali;

3) da un rappresentante per ognuno degli istituti di assistenza sociale legalmente riconosciuti, designato dagli stessi istituti.

Per ognuno dei componenti di cui ai numeri 2) e 3) si designano anche i supplenti che sostituiscono a tutti gli effetti i titolari in caso di loro impedimento.

Tale Commissione regionale decide, entro 45 giorni dalla recezione, sulle domande pervenute; il parere espresso dalla Commissione è vincolante.

L'eventuale revoca dell'assegno mensile è decisa dalla predetta Commissione.

Art. 5.

L'Assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione dispone, mediante decreto, l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, la sua revoca o la reiezione della domanda.

Contro il decreto dell'Assessore è ammesso ricorso al presidente della Giunta regionale.

L'assegno viene corrisposto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del servizio « assegno mensile ai vecchi lavoratori » di cui alla presente legge.

Art. 7.

In caso di mancato accoglimento l'istanza può essere rinnovata per il verificarsi delle condizioni mancanti all'atto della decisione.

All'onere complessivo di lire 326.100.000 - di cui lire 325.000.000 per la corresponsione degli assegni mensili, lire 1.000.000 quale compenso all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'effettuazione del servizio e lire 100.000 come compensi e indennità ai componenti della Commissione prevista dal precedente art. 4 - derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965, sarà fatto fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965.

La predetta somma complessiva di lire 326.100.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965:

ad un apposito capitolo, denominato « Spese per la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori poveri che non abbiano mezzi propri di sussistenza e che non siano beneficiari di altri assegni di quiescenza » . . . . L. 325.000.000

ad altro apposito capitolo denominato « Compensi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del servizio « assegno mensile ai vecchi lavoratori » . . . L. 1.000.000

al capitolo 11138, per incrementare lo stanziamento . . . . L. 100.000

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 1965

CORRIAS

(7062)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.